LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione e l'ammissione delle liste e delle candidature sono regolate dalla legge elettorale regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Almeno quattro quinti dei consiglieri assegnati al Consiglio (corrispondenti a 40 seggi) vengono eletti con metodo proporzionale sulla base **di liste circoscrizionali** concorrenti in ciascuna provincia nonché nella città metropolitana, mentre fino a un quinto (pari a 10 seggi) è eletto con sistema maggioritario sulla base di **liste regionali** concorrenti su tutto il territorio regionale¹.

Ciascuna lista regionale è presentata congiuntamente alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

È possibile presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso contrassegno². Ciascun candidato nella lista regionale, inclusi i candidati supplenti, può, altresì, presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata³. Anche il candidato Presidente può presentare la propria candidatura in una lista circoscrizionale collegata⁴.

La disciplina dei due tipi di lista diverge per alcuni aspetti (tempi, modalità e luogo della presentazione, numero delle sottoscrizioni...) e, pertanto, appare opportuno trattarle separatamente.

Presentazione delle liste circoscrizionali

Quando

Devono essere presentate dalle ore 8.00 del **trentesimo giorno** antecedente la data delle elezioni, alle ore 12.00 del **ventinovesimo**⁵.

Dove

Presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia. In tale periodo, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00, compresi i giorni festivi⁶.

¹ Articolo 10, della l.r. 12/2023.

² Articolo 17, comma 7, della l.r. 12/2023.

³ Articolo 17, comma 8, della l.r. 12/2023.

⁴ Articolo 17, comma 9, della l.r. 12/2023.

⁵ Articolo 19, comma 1, della l.r. 12/2023.

⁶ L.r. 12/2023, art. 19, comma 1.

Numero e modalità di sottoscrizione

Fatto salvo quanto previsto relativamente ai casi di esonero dalla raccolta delle firme⁷, le liste circoscrizionali devono essere sottoscritte, ai sensi del comma 2, da un numero determinato di elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, diverso a seconda dell'ampiezza demografica della circoscrizione stessa.

Più precisamente, le liste circoscrizionali devono essere sottoscritte nel rispetto di quanto illustrato nella seguente tabella:

Circoscrizione	Popolazione	Numero elettori sottoscrittori
ALESSANDRIA	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
ASTI	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
BIELLA	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
CUNEO	tra 500.00 e 1.000.000 abitanti	non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori
NOVARA	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
TORINO	più di 1.000.000 di abitanti	non meno di 2.000 e non più di 3.000 elettori
VERBANO-CUSIO- OSSOLA	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
VERCELLI	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori

La firma degli elettori sottoscrittori deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché nome e cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore con l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore stesso dichiara di essere iscritto⁸.

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 4993/2014, la Quinta Sezione ha, infatti, stabilito che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere dimostrata mediante la sottoscrizione di tali liste da parte di soggetti non candidati.

Le firme degli elettori devono essere autenticate secondo le disposizioni di legge. La funzione dell'autenticazione è quella di accertare l'identità personale di coloro che sottoscrivono le istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione; deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione dell'elettore e attesta, da parte del pubblico ufficiale, che la firma stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale di colui che sottoscrive.

Articolo 19, comma 3, della l.r. 12/2023.
Articolo 19, comma 6, della l.r. 12/2023.

Il pubblico ufficiale deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autentica, le proprie generalità e la qualifica rivestita; deve, inoltre, apporre la sua firma per esteso e il timbro dell'ufficio. I pubblici ufficiali, cui è espressamente attribuita la competenza a eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, possono farlo esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Sono valide le firme autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni. Le autenticazioni sono, dunque, considerate nulle se anteriori a tale data⁹.

Ciascun elettore può sottoscrivere solamente una lista circoscrizionale e una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, purché collegate.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), i soggetti autorizzati a eseguire le autenticazioni sono:

- notai;
- giudici di pace;
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretari delle procure della Repubblica;
- membri del Parlamento;
- consiglieri regionali;
- presidenti delle province;
- sindaci metropolitani;
- sindaci;
- assessori comunali e provinciali;
- componenti della conferenza metropolitana;
- presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- consiglieri provinciali, metropolitani e comunali;
- segretari comunali e provinciali;
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- segretari comunali e provinciali;
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste all'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa e pertanto non sono ammesse l'autocertificazione (per l'iscrizione nelle liste elettorali), la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la proroga della

⁹ Articolo 19, comma 5, della l.r. 12/2023.

validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento.

Numero dei candidati

Ogni lista circoscrizionale comprende un numero di candidati¹⁰:

- a) pari a due, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o inferiore a due;
- b) non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore ai due terzi con arrotondamento, in caso di quoziente frazionario, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla circoscrizione è superiore a due.

Nella seguente tabella è dettagliato il numero di candidati per lista in ogni circoscrizione del Piemonte:

CIRCOSCRIZIONE	NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATURE AMMESSE	NUMERO MINIMO CANDIDATURE AMMESSE
ALESSANDRIA	4	4	4
ASTI	2	2	2
BIELLA	2	2	2
CUNEO	5	5	4
NOVARA	3	3	2
TORINO	21	21	14
VERBANO-CUSIO- OSSOLA	1	2	2
VERCELLI	2	2	2

Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

L'elenco dei candidati in ogni lista deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione¹¹.

Articolo 17, comma 6, della l.r. 12/2023.
Articolo 19, comma 4, della l.r. 12/2023.

Parità di genere

A pena di inammissibilità, in ciascuna lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina¹².

Per il numero di candidati di entrambi i sessi in ciascuna lista circoscrizionale, di veda, infra, l'apposita Appendice.

Documenti necessari per la presentazione delle liste circoscrizionali di candidati

La presentazione della lista dei candidati deve essere corredata dalla seguente documentazione¹³:

- a esclusione delle liste esonerate dalla raccolta delle sottoscrizioni, i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato, firmata e autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al d.lgs. 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- il certificato di iscrizione, di ogni candidato, nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa, inoltre, la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce, in particolare, elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
 - l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultano, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

¹² Articolo 14, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2023.

¹³ Articolo 19, comma 7, della l.r. 12/2023.

- l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, gruppo o movimento politico;
- l'utilizzo di parole che sono parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, gruppi o movimenti politici.

Nella dichiarazione di presentazione della lista deve esserci l'indicazione di due delegati autorizzati al deposito della lista dei candidati con la relativa documentazione e a designare, personalmente o a mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale¹⁴.

Dichiarazione di collegamento

A pena di nullità, la presentazione delle liste circoscrizionali di candidati deve essere, altresì, accompagnata dalla dichiarazione di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata ai sensi del citato articolo 14 della legge 53/1990. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a candidato Presidente della Giunta regionale, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata ¹⁵.

Presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle relative liste regionali

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata congiuntamente alla lista regionale e a un elenco composto da due a quattro candidati supplenti¹⁶, di entrambi i sessi, contrassegnati da numeri progressivi.

Quando

Devono essere presentate dalle ore 8.00 del **trentesimo giorno** antecedente la data delle elezioni, alle ore 12.00 del **ventinovesimo**¹⁷.

Dove

Presso la cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della Regione.

Nel suddetto periodo, la cancelleria della Corte rimane aperta quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00, compresi i giorni festivi¹⁸.

¹⁴ Articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2023.

¹⁵ Articolo 19, comma 7, lettera d), della l.r. 12/2023.

¹⁶ Articolo 18, comma 2, della l.r. 12/2023.

¹⁷ Articolo 20, comma 1, che richiama l'articolo 19, comma 1, della l.r. 12/2023.

¹⁸ Articolo 20, comma 1, che richiama l'articolo 19, comma 1, della l.r. 12/2023.

Numero e modalità di sottoscrizione

Fatti salvi i casi di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, le candidature a presidente della Giunta regionale con le relative liste devono essere sottoscritte, a pena di invalidità inammissibilità, da almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella Regione¹⁹.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno della lista regionale del candidato Presidente della Giunta regionale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato Presidente e degli altri candidati, nonché il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore con l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore stesso dichiara di essere iscritto²⁰.

In merito alle modalità di sottoscrizione, si veda quanto già illustrato con riguardo alla presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura a Presidente con la relativa lista regionale. È, tuttavia, possibile sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una candidatura a Presidente con la relativa lista regionale unitamente alla dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale collegata²¹.

Numero dei candidati

La lista regionale deve comprendere, a pena di inammissibilità, dieci candidati²² e deve recare, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita²³. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

Per ogni candidato deve essere, inoltre, indicato il gruppo di liste di appartenenza oppure la qualifica di indipendente²⁴.

A ciascuna lista regionale va allegato un elenco composto da due a quattro candidati supplenti, di entrambi i sessi, contrassegnati da numeri progressivi²⁵. Anche di tali candidati va indicato - oltre al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita - il gruppo di liste di appartenenza oppure la qualifica di indipendente.

¹⁹ Articolo 20, comma 2, della l.r. 12/2023.

²⁰ Articolo 20, comma 2, della l.r. 12/2023.

²¹ Articolo 20, comma 4, della l.r. 12/2023.

²² Articolo 18, comma 1, della l.r. 12/2023.

²³ Articolo 18, comma 3, della l.r. 12/2023.

²⁴ Articolo 18, comma 3, della l.r. 12/2023.

²⁵ Articolo 18, comma 2, della l.r. 12/2023.

Parità di genere

A pena di inammissibilità, in ciascuna lista regionale, i candidati sono alternati per sesso, a partire dall'inizio della lista e fin ove possibile. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina²⁶.

Documenti necessari per la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale

La presentazione della candidatura a Presidente della Regione e della relativa lista regionale deve essere corredata dalla seguente documentazione²⁷:

- i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta:
- la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente nonché di ciascun candidato della relativa lista regionale, comprensiva dell'eventuale indicazione del gruppo di liste di appartenenza. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al d.lgs. 235/2012;
- il certificato di iscrizione del candidato Presidente della Giunta regionale e dei candidati della relativa lista regionale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- un modello di contrassegno della lista regionale del candidato Presidente della Giunta regionale, in triplice esemplare, semplice o composito, anche figurato, e che può essere costituito dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate. Nel caso di gruppi di liste non uniti in coalizione, la lista regionale e le liste circoscrizionali collegate hanno il medesimo contrassegno²⁸.

La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale deve, infine, contenere anche l'indicazione di due delegati autorizzati al deposito della candidatura alla carica di Presidente con la relativa lista e dei relativi documenti, nonché a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato e della relativa lista regionale presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale ²⁹.

²⁶ Articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 12/2023.

²⁷ Articolo 20, commi 5 e 7, della l.r. 12/2023.

²⁸ Si veda in proposito quanto descritto all'articolo 19, comma 7, lettera e). ²⁹ Articolo 20, comma 6, lettera b), della l.r. 12/2023.

Dichiarazione di collegamento

A pena di nullità, la dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale deve contenere la dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno della metà delle circoscrizioni elettorali (ossia, non meno di quattro province). Vanno comunque indicati tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente.

Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e debitamente autenticata³⁰.

Fattispecie di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni

L'articolo 19, comma 3, della l.r. 12/2023, individua le fattispecie di esonero dalla raccolta delle firme per le liste circoscrizionali.

Più precisamente, sono dispensate dalla sottoscrizione:

- a) le liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
- a bis) le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera;
- b) le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale del Piemonte e regolarmente costituiti, ai sensi del regolamento interno, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;
- c) le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, escluso il gruppo misto;
- d) le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con un consigliere assegnato al gruppo misto da almeno due anni alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della l.r. 12/2023, le fattispecie di esonero di cui all'articolo 19, comma 3, si applicano anche, ove possibile, alle liste regionali dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Modalità di presentazione in caso di esonero

Con riguardo alle modalità di presentazione delle liste circoscrizionali e regionali senza l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, è necessario distinguere tra le diverse fattispecie:

³⁰ Articolo 20, comma 6, lettera a), della l.r. 12/2023.

- per le ipotesi di cui alle lettere a), a bis) e b), i soggetti che presentano le liste sono il presidente o il segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio;
- per la fattispecie di cui alla lettera c), il soggetto che presenta la lista è il presidente del gruppo consiliare, che conferisce alla lista stessa, ai fini dell'esonero, il collegamento con il gruppo di cui è presidente;
- per la fattispecie di cui alla lettera d), il soggetto che presenta la lista è il consigliere appartenente al gruppo consiliare misto da almeno due anni rispetto alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, che conferisce il collegamento alla lista stessa, ai fini dell'esonero.

La firma del presentatore della lista dei candidati esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990.

Qualora in esito alle verifiche effettuate dagli uffici centrali circoscrizionali e dall'Ufficio centrale regionale, non risulti ricorrere alcuna delle sopra richiamate fattispecie di esonero, la lista interessata deve essere dichiarata inammissibile³¹.

 $^{^{31}\,\}mathrm{Articolo}$ 21, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2023.

APPENDICE

PROSPETTI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI NEL RISPETTO DELLA PARITA' DI GENERE

CIRCOSCRIZIONE DI TORINO		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
21	21	14
Candidati lista	N. massimo di candidati di un genere	N. minimo dell'altro genere
21	13	8
20	12	8
19	11	8
18	11	7
17	10	7
16	10	6
15	9	6
14	8	6

CIRCOSCRIZIONE DI ALESSANDRIA			
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati	
4	4	4	
Candidati lista	N. massimo di candidati di un genere	N. minimo dell'altro genere	
4	2	2	

CIRCOSCRIZIONE DI ASTI			
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati	
2	2	2	
Candidati lista	N. massimo di candidati di un genere	N. minimo dell'altro genere	
2	1	1	

CIRCOSCRIZIONE DI BIELLA		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
2	2	2
Candidati lista	N. massimo di candidati di un genere	N. minimo dell'altro genere
2	1	1

CIRCOSCRIZIONE DI CUNEO		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
5	5	4
Candidati lista	N. massimo di candidati di un genere	N. minimo dell'altro genere
5	3	2
4	2	2

CIRCOSCRIZIONE DI NOVARA			
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati	
3	3	2	
Candidati lista	N. massimo di candidati di un genere	N. minimo dell'altro genere	
3	2	1	
2	1	1	

CIRCOSCRIZIONE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
1	2	2
Candidati lista	N. massimo di candidati di un genere	N. minimo dell'altro genere
2	1	1

CIRCOSCRIZIONE DI VERCELLI		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
2	2	2
Candidati lista	N. massimo di candidati di un genere	N. minimo dell'altro genere
2	1	1